

PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, SOPRA SOGLIA DI RILEVANZA EUROPEA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE.

CIG B5C729BE9B

Chiarimenti n. 1 del 31 marzo 2025

Come previsto all’art. 2, paragrafo 2.2, del Disciplinare di gara con la presente nota si rappresentano alcune richieste di chiarimento pervenute e le risposte inviate da questa Amministrazione, al fine di garantire la massima trasparenza e nel rispetto del principio generale di *par condicio* tra i concorrenti.

Domanda n. 1

“Con riferimento alla presente procedura, Vogliate fornire risposta alla seguente richiesta di chiarimento:

con riferimento all'articolo 7.2 del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che l'ammissibilità degli anni di esperienza "consulenziale professionale" siano da interpretarsi come indicato nell'articolo 4.1 del Capitolato Tecnico ovvero come "supporto specialistico o pratica professionale documentata".

Risposta n. 1

Si conferma. Gli anni di esperienza “consulenziale professionale” di cui all’art.7, par. 7.2 del Disciplinare di gara devono essere interpretati in maniera analoga a quanto indicato nell’art. 4.1 del Capitolato tecnico. In altre parole, anche gli anni di consulenza professionale non specifica, ovvero residuali rispetto a quelli riferiti all’esperienza specifica nel settore della “Regolazione dei servizi infrastrutturali e nella Regolazione ROSS”, debbono essere intesi come “*supporto specialistico o pratica professionale documentata*” in settori non necessariamente ricompresi in quello specifico.

Domanda n. 2

Con riferimento all’art. 7 "Requisiti Speciali di Capacità Tecnica e Professionale", par. 7.2, del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che anche la figura professionale del Consulente rispondente al profilo B, come meglio specificato nel Capitolato tecnico all’art. 4.1, debba avere necessariamente perfetta padronanza di entrambe le lingue italiano e inglese o se, invece, possa avere padronanza dell’inglese e sufficiente comprensione dell’italiano in ragione di un’ampia esperienza consulenziale nell’ambito della regolazione ROSS in Italia.

Risposta n. 2

Si conferma che, così come il Capo-progetto rispondente al profilo A, anche la figura professionale del Consulente rispondente al profilo B deve avere perfetta padronanza di entrambe le lingue italiano e inglese.

Domanda n. 3

Con riferimento all’art. 18 "Metodi di attribuzione del Punteggio dell’Offerta Tecnica (Qualitativa)", par. 18.2, del Disciplinare di gara, si chiede cortesemente di confermare l’interpretazione per cui, per tutti i profili professionali richiesti (A, B e C), gli anni di esperienza minima di consulenza, ad esclusione degli anni di esperienza minima specifica nella regolazione ROSS, possono essere attribuiti alternativamente a una delle categorie previste, ossia esperienza aggiuntiva su ROSS ed esperienza sui settori elettricità/gas. Ad esempio, prendendo la figura A, per la quale sono previsti un minimo di 10 anni di esperienza consulenziale di cui 4 nella regolazione ROSS, i 6 anni residui rispetto all’esperienza minima nella regolazione ROSS possono essere utilizzati per ottenere punti aggiuntivi in una delle categorie di cui alle lettere a.1 (esperienza aggiuntiva su ROSS) e a.3 (esperienza su settori elettricità/gas) della tabella n. 1.

Risposta n. 3

Si conferma quanto già indicato nel Disciplinare all'art. 18, par.18.2. Per tutti e tre i profili professionali richiesti gli anni di esperienza consuntiva professionale residuale rispetto a quella specifica minima riferita al settore della "Regolazione dei servizi infrastrutturali e nella Regolazione ROSS", dichiarata ai fini del possesso del requisito di capacità tecnico professionale minima, possono essere utilizzati alternativamente ai fini dell'attribuzione del punteggio dell'offerta qualitativa riferita o agli anni maturati nell'ambito dell'esperienza specifica nella "Regolazione dei servizi infrastrutturali e nella Regolazione ROSS" aggiuntivi rispetto agli anni minimi o agli anni di esperienza consuntiva professionale maturati nei settori elettricità e/o gas.

Domanda n. 4

Si chiede cortesemente di confermare se il quinto d'obbligo ex art.120 comma 9 è stato considerato nel valore stimato dell'appalto oppure non è previsto. In particolare, non si riscontrano menzioni del quinto d'obbligo nel Disciplinare di gara, mentre è presente un rimando nel documento "Condizioni di contratto" tra le fattispecie di risoluzione del contratto (art. 10, pag. 13).

Risposta n. 4

Non si conferma. Il quinto d'obbligo non è stato considerato nel valore stimato dell'appalto e non è stato previsto.

Comunicazione firmata digitalmente da:

Direzione Affari Generali e Risorse
Unità Gare e Contratti
Il Responsabile
Annalise Colombo